

Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali" come modificata dalla legge regionale n. 18/2004 e dalla legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22;

Visto l'articolo 8 della legge regionale 42/1996, come sostituito dall'articolo 13, comma 12, della legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria 2011), ai sensi del quale presso la Direzione centrale competente in materia di ambienti naturali e' istituito, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri obbligatori, nelle seguenti materie:

- a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi o delle riserve e loro varianti;
- b) regolamenti dei parchi o delle riserve e modifiche dei medesimi;
- c) programmazione pluriennale di gestione della fauna dei parchi o delle riserve;
- d) programmazione pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale delle aree protette;
- e) misure di conservazione e piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- f) atti individuati da disposizioni regionali;
- g) atti riguardanti i parchi regionali, le riserve regionali e i siti Natura 2000, su richiesta dell'Amministrazione regionale o degli enti gestori.

Visto il decreto del Presidente della Regione del 30 settembre 2011, n. 227, che, su conforme deliberazione della Giunta regionale del 9 settembre 2011, n. 1653, ha istituito il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette presso la Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;

Visto il comma 6 dell'articolo 8 della citata legge regionale 42/1996 ai sensi del quale il Comitato, entro sessanta giorni dall'istituzione, adotta un regolamento di funzionamento, approvato con deliberazione della Giunta regionale;

Atteso che il Comitato nella seduta del 18 ottobre 2011 ha adottato all'unanimità dei presenti il testo del "Regolamento di funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette in esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali)";

Visto il testo del "Regolamento di funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette in esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali)" adottato dal Comitato, allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali,

La Giunta regionale, all'unanimità

delibera

1. E' approvato il "Regolamento di funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette in esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali)" adottato dal Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Regolamento di funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette in esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Composizione e segreteria del CTS
- Art. 3 Compiti del Presidente
- Art. 4 Deposito degli atti
- Art. 5 Convocazione delle sedute
- Art. 6 Incompatibilità
- Art. 7 Svolgimento delle sedute
- Art. 8 Verbali delle sedute
- Art. 9 Parere del CTS
- Art. 10 Conservazione degli atti e accesso

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e di svolgimento delle funzioni consultive del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, di seguito denominato CTS, in esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

Art. 2 – Composizione e segreteria del CTS

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 42/1996, il Comitato rimane in carica cinque anni ed è composto da:
 - a) il Direttore del Servizio competente in materia di ambienti naturali, o suo delegato, che presiede il Comitato;
 - b) il Direttore del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali, o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;
 - c) il Direttore del Servizio competente in materia di pianificazione territoriale, o suo delegato;
 - d) il Direttore del Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria, o suo delegato;
 - e) il Direttore dell'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;
 - f) sei laureati, esperti rispettivamente in botanica, habitat naturali, fauna selvatica in generale e avifauna in particolare, scienze forestali, scienze agrarie, economia agraria, specializzati nel settore delle aree protette e dei siti Natura 2000; ogni esperto è scelto fra un massimo di tre nominativi indicati congiuntamente dalle Università regionali.
2. Il Segretario e il Vicesegretario assicurano l'attività di segreteria del CTS e sono nominati con decreto del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità, di seguito denominato Servizio competente.
3. I componenti del CTS comunicano alla segreteria l'indirizzo di posta elettronica ed il numero del fax di riferimento e ogni eventuale variazione degli stessi.

Art. 3 – Compiti del Presidente

1. Il Presidente del CTS svolge i seguenti compiti:
 - a) convoca e presiede le riunioni del CTS, organizza la discussione, raccoglie pareri, note ed elaborati che i componenti gli fanno pervenire tramite la segreteria e ne riferisce nel corso delle sedute;
 - b) dispone motivatamente il rinvio o il ritiro dell'esame di argomenti all'ordine del giorno, anche su proposta dei componenti del CTS;

c) invita alla seduta del Comitato, a titolo consultivo, amministratori pubblici, esperti esterni o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione, qualora lo ritenga opportuno per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 4 - Deposito degli atti

1. Gli atti da sottoporre all'esame del CTS sono depositati presso la segreteria del medesimo in due copie cartacee ed una digitale, corredati dalla relazione tecnico-amministrativa predisposta dal Servizio competente.
2. Copia della documentazione di cui al comma 1 è messa a disposizione dei componenti del CTS in formato elettronico dalla data del deposito alla data della relativa seduta. Ove ciò non sia possibile, la documentazione depositata è disponibile per la consultazione presso la segreteria del CTS.

Art. 5 - Convocazione delle sedute

1. La convocazione del CTS è inviata a mezzo posta elettronica e reca l'indicazione della data, dell'ora, della sede, dell'ordine del giorno della seduta e la data nella quale è avvenuto il deposito di cui all'articolo 4, comma 1.
2. La convocazione è inviata a tutti i componenti almeno dieci giorni prima del giorno della seduta ovvero almeno cinque giorni prima qualora sussistano motivate ragioni di urgenza.
3. Entro due giorni dal ricevimento della convocazione, i componenti comunicano alla segreteria del CTS l'impossibilità di partecipare alla seduta.

Art. 6 - Incompatibilità

1. Prima della seduta, i componenti comunicano al Presidente, tramite la segreteria del CTS, l'eventuale presenza di un conflitto di interesse sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Nei casi di cui al comma 1, i componenti interessati, qualora presenti alla seduta, si assentano durante la discussione del relativo punto all'ordine del giorno. La seduta può continuare previa verifica del numero legale.

Art. 7 - Svolgimento delle sedute

1. Il CTS esprime pareri sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e sull'approvazione del verbale delle sedute precedenti.
2. La trattazione degli argomenti è effettuata nella sequenza stabilita dall'ordine del giorno indicato nell'atto di convocazione, salvo eventuali variazioni motivate approvate a maggioranza dei presenti.
3. La proposta di discutere e deliberare su materie urgenti che non siano all'ordine del giorno è accolta qualora sia approvata all'unanimità dai componenti presenti alla riunione. Tale integrazione dell'ordine del giorno è verbalizzata.
4. Le deliberazioni del CTS sono validamente approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è previsto il voto di astensione. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. I funzionari che hanno svolto l'istruttoria partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del CTS.

Art. 8 – Verbali delle sedute

1. Il Segretario redige il verbale delle sedute del CTS in forma sintetica.
2. L'eventuale registrazione audio-video della singola seduta, è effettuata nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2006 n. 193 (Codice sul trattamento dei dati personali).
3. Il verbale è trasmesso in copia digitale dalla segreteria a ciascun componente del CTS, in allegato alla convocazione di cui all'articolo 5.
4. Il verbale è approvato di norma nella seduta successiva ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 parere del CTS

1. In attuazione dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale 42/1996, il parere è reso entro sessanta giorni dal deposito degli atti di cui all'articolo 4, salvo sospensione dei termini per motivate esigenze istruttorie deliberate dal CTS.
2. In relazione alle questioni sulle quali il CTS si è pronunciato, il Segretario redige un parere il cui contenuto è costituito da:
 - a) oggetto dell'argomento discusso;
 - b) esito della votazione;
 - c) eventuali prescrizioni.
3. Il parere è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, a cura di quest'ultimo, è datato e numerato progressivamente per ciascun anno.

Art. 10 - Conservazione degli atti e accesso

1. Presso il Servizio competente in materia di biodiversità sono conservati, a cura del segretario del CTS, gli originali dei verbali e dei pareri, nonché copia degli atti di convocazione e di altri eventuali atti relativi ad ogni singola riunione.
2. Il segretario provvede a rilasciare al Servizio competente in materia di biodiversità copia autentica del parere per l'inoltro ai soggetti interessati e per ogni altro uso istituzionale.
3. L'accesso ai pareri, ai verbali ed agli altri atti conservati dal segretario del CTS è esercitato nelle forme previste dalla normativa vigente.